

ISTANZA DI RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

per: HELVIA HOSPITAL SRL, con sede in Corridonia, via E. Mattei n. 10 (P.I. 01354640433), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Angelo Rozzi (C.F. RZZNGL51D21E694Z), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Pietro A. Siciliano (SCLPRN74M12E493Y) e dall'Avvocato Domenico Formica (FRMDNC62P06A462Y), in ottemperanza all'ordinanza rubricata sub n. 3547/23 Reg. Prov. Pres, emessa nel giudizio iscritto sub n. 192/23 R.G. T.A.R. Lazio-Roma, Sezione Terza Quater,

promosso contro

-il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* in Roma, via dei portoghesi n. 12, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

-il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* in Roma, via dei portoghesi n. 12, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *in persona* del Presidente *pro tempore*, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei portoghesi n. 12, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

-CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei portoghesi n. 12, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

-REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 9;

-REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Bologna, v.le Aldo Moro n. 52;

-REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in L'Aquila, via L. Da Vinci n. 6, Palazzo Silone;

(intimati)

e nei confronti di

-Johnson & Johnson Medical Spa, con sede in Pomezia, via del mare n. 56 in persona del legale rappresentante *pro tempore* (P.I. 08082461008);

(contro interessata)

per l'annullamento,

-del Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*” (**doc. 1 allegato al ricorso introduttivo**);

-del Decreto del Ministero della Salute adottato il 06.07.2022, pubblicato in G.U.R.I. il 15.09.2022 avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” (**doc.2 allegato al ricorso introduttivo**);

-del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 (**doc.3 allegato al ricorso introduttivo**);

-della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante “*individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125*” (**doc. 4 allegato al ricorso introduttivo**);

-nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati.

premessi che

-con l'ordinanza presidenziale indicata nelle superiori premesse il Presidente della Sezione III-Quater ha ritenuto di disporre "la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;

4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale

- previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

in otteperanza alla prefata ordinanza si avvisa che

1) L'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso è:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III *Quater*, R.G. 192/23;

2) Il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimete sono:

quelli indicati a pag. 1 della presente istanza;

3) Testo integrale del ricorso e del provvedimento presidenziale: vedasi allegati contenenti il testo integrale del ricorso e del provvedimento presidenziale:

4) Indicazione dei controinteressati: tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento (2015/2018) nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) Indicazione dell'ordinanza con cui è stata ordinata la notifica per pubblici proclami: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione III *Quater*, ordinanza presidenziale n. 3547/2023 Reg. Prov. Pres.

* * *

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ed in particolare attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso, prima indicato, nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "TAR Lazio-Roma".

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con la predetta ordinanza presidenziale allegata ad essa unitamente al testo integrale del ricorso.

In ragione di quanto esposto si formula

Istanza

affinché le Amministrazioni resistenti (Ministero della Salute, Regione Marche, Regione Emilia Romagna, Regione Abruzzo), ognuna per quanto di propria competenza, provvedano ad ottemperare alla prefata ordinanza emessa dal Presidente della Sezione III *Quater* del T.A.R. Lazio-Roma nell'indicato giudizio, pubblicata in data 13.06.23 (Autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami-art. 41, comma 4 c.p.a.).

Con richiesta di comunicazione degli eventuali costi per le indicate attività di pubblicazione e con ulteriore richiesta di inoltro di apposita documentazione attestante l'avvenuta

Studio Legale Formica & Associati
Via S. Pellico, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC)
P. IVA 01276540430
Tel. 0733 775382 / 0733 811590 – Fax 0733 818839
e-mail: info@formicaeassociati.it
e-mail certificata: notifiche@pec.formicaeassociati.it

pubblicazione (inoltre che potrà essere effettuato all'indirizzo pec:
notifiche@pec.formicaeassociati.it).

Si allegano all'uopo i seguenti documenti così come stabilito dalla predetta ordinanza:

- 1) Copia ricorso introduttivo del procedimento;
 - 2) Copia ordinanza presidenziale n. 3547/23 Reg. Prov. Pers. T.A.R. Lazio-Roma.
- Civitanova Marche – Roma li 05 luglio 2023.

Avv. Pietro A. Siciliano

Avv. Domenico Formica